

20/63/CR7b/C9

**POSIZIONE SUL D.L. N. 22 DELL'8 APRILE 2020, RECANTE:
“MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E
L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO”**

PRIME VALUTAZIONI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esaminato il Decreto legge e ha ritenuto di formulare prime proposte di emendamento al testo del decreto legge e di proporre l'inserimento di articoli aggiuntivi. Si chiede, altresì, di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti che saranno adottati dal Governo per la fase 2, che sia consentita, al pari del sistema delle attività produttive, la ripresa anche dei corsi di formazione professionale e relativi stage e tirocini, rimuovendo la sospensione prevista dal DPCM 9 marzo 2020.

Roma, 23 aprile 2020

Proposte di emendamento al DL 8.04.2020, N.22

Articolo 1 Misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20	
TESTO	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.	2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
4.lett.b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;	4.lett.b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, <i>lasciando comunque la facoltà ad ogni istituzione scolastica di deliberare o meno che il candidato discuta/presenti davanti alla commissione d'esame il suo elaborato in una videoconferenza da remoto.</i>
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3,	6.bis Limitatamente all'anno 2019/2020, ai fini della valutazione degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo, nonché della loro ammissione ai relativi esami di qualifica e di diploma

ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.	professionale, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, e all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005¹.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.	7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Si richiede di eliminare il presente comma, in quanto pregiudica la parità di trattamento dei candidati esterni con i candidati interni, non prevedendo la possibilità di svolgimento delle prove con modalità telematiche.
	<i>Dopo il comma 7, inserire i seguenti:</i> 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per

¹**DLGS 226/2005- Art. 17. Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi**

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, **un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue**. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 20. Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

...

2. **Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami**

È necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del

	<i>adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendente scolastica tedesca. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, gli studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.</i> <i>7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi serali per adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendente scolastica tedesca.</i>
--	---

Articolo 2 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21	
TESTO	PROPOSTA DI EMENDAMENTO

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.	1. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, le Regioni e P.A. concordano con il Ministro dell'Istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, in sede di Conferenza Stato – Regioni, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.
--	---

Richiesta di inserimento di articoli aggiuntivi

PROPOSTA NUOVI ARTICOLI	
Art.n. __	
<u>Ammissibilità della spesa di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013</u>	
Inconformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese dagli articoli 65 e 67 del Reg. Ue 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.	
<u>Art.n. __</u>	
<u>Validità Anno Formativo 2019/2020</u>	
Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto	

dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.

Roma, 23 aprile 2020